

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SAPIENZA, RIVERA, RIGGIO, NICOTRA,
GREGORELLI, GELPI, LATTERI, AZZOLINI, TORCHIO, ROJCH,
GEI, LOIERO, CACCIA, VISCARDI e BIANCHI**

(V. Stampato Camera n. 3724)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1991*

Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli
operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio
sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS) per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare dell'indennità di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il 1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere è posto a carico, per il medesimo esercizio, delle disponibilità esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La corrispondente somma è a tal fine iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.